

Titolo secondo- La struttura e l'organizzazione

Capo primo: Gli Organi direttivi in genere

Art. 6 Organi associativi, tecnici e consultivi.

1. L'A.I.A. assolve le proprie finalità istituzionali e realizza le sue funzioni mediante Organi direttivi, Commissioni e Servizi.
2. Gli Organi direttivi centrali sono:
 - a. l'Assemblea Generale;
 - b. il Presidente Nazionale;
 - c. il Vice Presidente Nazionale;
 - d. il Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale;
 - e. il Comitato Nazionale;
 - f. il Consiglio Centrale.
3. L'Organo direttivo e tecnico interregionale è costituito dal Comitato Arbitri Interregionale per il Calcio a cinque (C.A.I.-5).
4. Gli Organi direttivi e tecnici periferici sono:
 - a. il Presidente del Comitato Regionale;
 - b. il Comitato Regionale;
 - c. la Consulta Regionale;
 - d. il Presidente di Sezione;
 - e. l'eventuale Organo Tecnico Sezionale;
 - f. l'Assemblea Sezionale (biennale ed elettiva).
5. Gli Organi tecnici nazionali sono:
 - a. la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.);
 - b. la Commissione Arbitri per i campionati nazionali di serie C1 e C2 (C.A.N.-C);
 - c. la Commissione Arbitri per i campionati nazionali dilettanti e per il settore dell'attività giovanile e scolastica (C.A.N.-D).
6. Gli Organi di disciplina sono:
 - a. la Commissione di disciplina d'appello;
 - b. la Commissione nazionale di disciplina di primo grado;
 - c. le Commissioni regionali di disciplina di primo grado;
 - d. la Procura arbitrale nazionale.
7. L'organo nazionale per la formazione e l'aggiornamento dell'attività tecnica è il Settore tecnico arbitrale.
8. Gli Organi di controllo dell'attività amministrativa e contabile sono:
 - a. il Servizio ispettivo nazionale;
 - b. i Collegi dei Revisori Sezionali.
9. La Commissione Esperti Legali con funzioni consultive in materia giuridica.
10. Le Commissioni di studio con specifici incarichi di proposta o consultivi a tempo determinato.

Capo secondo: Gli Organi direttivi centrali.

Art. 7 Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è convocata dal Presidente dell'A.I.A. in via ordinaria ogni quadriennio olimpico e deve riunirsi entro il 31 luglio dell'anno di svolgimento dei giochi olimpici estivi, dopo che già si sono celebrate tutte le Assemblee Straordinarie Sezionali da almeno 15 giorni.
2. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente eletto con voto palese tra gli associati aventi diritto al voto e che non abbia presentato alcuna candidatura.
3. L'Assemblea Generale elegge a scrutinio segreto su un'unica scheda il Presidente dell'A.I.A. e tale voto, per effetto della preventiva presentazione della lista di collegamento, è valido anche per

- l'elezione del Vice-Presidente, dei sei componenti del Comitato Nazionale, due per ognuna delle macroregioni previste dal Regolamento elettivo e del responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.
4. Partecipano all'Assemblea Generale con diritto di voto i Presidenti Sezionali eletti in carica, i Delegati Sezionali eletti ed i Dirigenti Benemeriti.
 5. Partecipano all'Assemblea senza diritto di voto i componenti del Consiglio Centrale in carica.
 6. Le concrete modalità di svolgimento dell'Assemblea Generale, la presentazione delle candidature, l'espressione del voto, lo scrutinio, la Commissione elettorale, la proclamazione degli eletti, i reclami degli aventi diritto al voto sono quelle previste dal Regolamento elettivo.

Art. 8 Requisiti dei candidati

1. Sono eleggibili alle cariche di Organi Direttivi Centrali gli associati che possiedono all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:
 - a. siano Dirigenti Benemeriti o Arbitri Benemeriti;
 - b. non si trovino in alcuna delle condizioni ostative a tutela dell'onorabilità e comunque la loro candidatura non risulti in contrasto con qualsiasi atto o norma federale;
 - c. non risultino colpiti da sanzioni disciplinari che abbiano comportato, anche in via cumulativa, una sospensione superiore ad un anno e non abbiano procedimenti disciplinari in corso;
 - d. non siano stati dichiarati decaduti da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato.

Art. 9 Durata degli incarichi

1. Le cariche elettive centrali non possono essere ricoperte per più di due mandati quadriennali consecutivi.

Art. 10 Presidente Nazionale

1. Il Presidente dell'A.I.A. è eletto a scrutinio segreto dai Presidenti Sezionali, dai Delegati Sezionali e dai Dirigenti Benemeriti riuniti in apposita Assemblea Generale, come previsto dal Regolamento elettivo e dura in carica per quattro stagioni sportive corrispondenti al quadriennio olimpico.
2. Il Presidente nazionale rappresenta l'A.I.A. nei rapporti con la F.I.G.C. e con tutte le sue componenti interne, nonché nei rapporti con gli organismi internazionali cui aderisce la F.I.G.C. e nei confronti dei terzi.
3. Egli indica i principi generali per l'attività tecnica, associativa ed amministrativa dell'A.I.A., verificandone l'attuazione ed adotta, sotto la sua esclusiva responsabilità, i provvedimenti che corrispondono alle attribuzioni riconosciutegli dal regolamento e nelle materie non espressamente delegate alla competenza di altri Organi.
4. Il Presidente dell'A.I.A.:
 - a. presiede il Comitato Nazionale ed il Consiglio Centrale, che convoca di sua iniziativa predisponendo l'ordine del giorno dei lavori;
 - b. coordina, vigila e controlla tutti gli organi associativi;
 - c. nomina il rappresentante degli arbitri in attività, sentito il parere degli arbitri effettivi appartenenti al ruolo C.A.N., tra quelli con la qualifica di arbitri internazionali, che resta in carica fino al termine del quadriennio olimpico in corso, salvo sua sostituzione, attuata con le stesse modalità, nel caso perda per qualsiasi ragione tale qualifica anticipatamente rispetto alla scadenza prevista;
 - d. indice le Assemblee elettive;
 - e. stipula, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1 comma 3, i contratti con i terzi nel rispetto delle norme per l'attività negoziale della FIGC e nei limiti del budget approvato dalla medesima Federazione;
 - f. verifica che l'impiego dei fondi ad opera degli Organi direttivi avvenga nel rispetto del Regolamento amministrativo e di contabilità della F.I.G.C. e delle norme amministrative interne;
 - g. emette il provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato nei confronti degli associati sottoposti ad indagine per delitti dolosi, ritenuti insindacabilmente ostativi alla prosecuzione dell'attività associativa e tecnica e nei confronti di associati destinatari di una

misura cautelare restrittiva della libertà personale e provvede alla revoca dello stesso quando ne vengano meno le ragioni;

- h. dispone la decadenza dei Presidenti Sezionali nei casi previsti e di tutte le altre cariche elettive;
- i. solleva avanti la Corte Federale l'eccezione di legittimità e il conflitto di attribuzione contro norme, atti o fatti posti in essere da Organi federali, dalle Leghe o dalle associazioni rappresentative delle componenti tecniche per violazione dello Statuto federale, dello Statuto e degli indirizzi del C.O.N.I. e della legislazione vigente;
- j. propone al Presidente Federale gli associati in possesso dei requisiti per la nomina a Dirigenti Benemeriti;
- k. istituisce le Commissioni di studio con specifici incarichi di proposta o consultivi a tempo determinato e ne nomina i componenti. Nomina altresì i componenti della Commissione Esperti Legali;
- l. nomina fra i componenti del Comitato Nazionale eletti il Coordinatore dei Comitati Regionali, attribuendogli le relative funzioni;
- m. autorizza i Dirigenti Benemeriti, gli Arbitri Benemeriti e fuori quadro, a loro domanda scritta, a svolgere incarichi federali di nomina, anche presso le Leghe ed i Settori, per ogni stagione sportiva, o per la durata del mandato elettivo, esonerandoli eventualmente dall'assolvimento dell'attività tecnica e/o associativa.;
- n. provvede alle nomine di competenza previste dallo Statuto F.I.G.C., dal presente Regolamento e dalle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici, sentito il Comitato Nazionale;
- o. revoca all'occorrenza ed insindacabilmente tutte le sue nomine e provvede alla sostituzione;
- p. su proposta dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, provvede all'inquadramento annuale degli Arbitri, degli Assistenti e degli Osservatori a disposizione degli OO.TT.NN. relativamente alle promozioni e dimissioni;
- q. assume, sussistendo comprovati motivi di urgenza, sentito il Vice-Presidente Nazionale, i provvedimenti di competenza del Comitato Nazionale, sottoponendoli alla ratifica dell'Organo alla prima riunione successiva.

Art. 11 Vice Presidente Nazionale

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente dell'A.I.A. per l'assolvimento delle funzioni attribuite a quest'ultimo e svolge direttamente quelle eventualmente delegategli ed esprime tutti i pareri richiestigli.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente dell'A.I.A., il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie, con l'obbligo di sentire in ogni caso il preventivo parere del Comitato Nazionale prima dell'emissione di qualsiasi provvedimento.
3. In caso di decadenza definitiva del Presidente dell'A.I.A., di sue dimissioni rassegnate al Comitato Nazionale, il Vice Presidente subentra automaticamente nelle attribuzioni di Presidente dell'A.I.A. e le esercita fino alla scadenza prevista per il rispetto del quadriennio olimpico, nominando all'occorrenza un suo Vice Presidente all'interno dei componenti del Comitato Nazionale.

Art. 12 Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Responsabile dirige il Settore Tecnico Arbitrale, lo gestisce e lo controlla nell'ambito delle attribuzioni di cui al successivo art. 31 e, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale, promuove e realizza le iniziative tese alla formazione, preparazione e perfezionamento degli arbitri, degli assistenti arbitrali e degli osservatori arbitrali, all'uniformità delle prestazioni arbitrali.

Art. 13 Comitato Nazionale

1. Il Comitato Nazionale è composto dal Presidente dell'A.I.A., dal Vice Presidente, da sei componenti e dal Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale.
2. Sono altresì componenti di diritto del Comitato Nazionale:
 - a. i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e dell'Organo direttivo e tecnico per il calcio a cinque, con diritto di voto limitatamente alle materie tecniche;
 - b. il rappresentante degli arbitri in attività, con diritto di voto limitatamente alle materie associative.

3. Il Comitato Nazionale, su convocazione scritta del Presidente dell'A.I.A. con un preavviso di almeno tre giorni contenente l'ordine del giorno, si riunisce quattro o più volte per ogni stagione sportiva.
4. Esso collabora con il Presidente dell'A.I.A. e con il Vice Presidente all'assolvimento di tutte le funzioni istituzionali, espleta i compiti a lui espressamente delegati dal Presidente dell'A.I.A., esprimendo il proprio parere sugli argomenti richiesti.
5. Le riunioni del Comitato Nazionale sono valide alla presenza della maggioranza semplice dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti ed in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente dell'A.I.A.
6. Il Comitato Nazionale delibera in ordine:
 - a. all'adozione del presente Regolamento e di quelli secondari ed alle eventuali modificazioni;
 - b. all'assegnazione dei fondi federali e delle risorse finanziarie tutte, autorizzando le forme di finanziamento proprie dell'A.I.A. in tutte le sue articolazioni anche periferiche e verifica le relazioni del Servizio Ispettivo;
 - c. alla diffusione delle conoscenze delle regole del gioco del calcio, alla promozione ed autorizzazione dei corsi per aspirante arbitro ed alle iniziative operative per l'aggiornamento degli associati e l'interpretazione uniforme del regolamento sportivo, all'organizzazione e coordinamento dei raduni arbitrali e dei corsi di aggiornamento ed ai controlli sanitari;
 - d. all'inquadramento annuale degli arbitri a disposizione dei vari Organi tecnici periferici ed alle proposte formulate durante ed al termine di ogni stagione sportiva dai vari Organi direttivi e tecnici periferici;
 - e. ai criteri, anche numerici, dei nominativi da proporre al Presidente dell'A.I.A. per la nomina ad Arbitri Benemeriti, nonché alle eventuali revoche di tale qualifica;
 - f. al numero dei componenti dell'Organo direttivo e tecnico per il calcio a cinque e dei componenti dei Comitati Regionali, dei componenti del Settore Tecnico Arbitrale, della Commissione Affari Legali e del Servizio ispettivo;
 - g. all'istituzione di nuove Sezioni ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelle esistenti, all'istituzione di nuovi Comitati Regionali ed all'eventuale soppressione o accorpamento di quelli esistenti;
 - h. alla convocazione dell'Assemblea organizzativa dei Presidenti Sezionali di norma con cadenza quadriennale;
 - i. al numero dei componenti degli Organi di disciplina, all'istituzione e soppressione o accorpamento di Commissioni di Disciplina Regionale;
 - j. alle linee direttive generali cui devono uniformarsi i Presidenti Sezionali nello svolgimento dell'attività associativa;
 - k. alla decadenza dalla carica del Presidente Nazionale;
 - l. alla gestione del sito internet ufficiale dell'A.I.A., all'autorizzazione agli organi direttivi centrali e periferici per l'apertura di propri siti, alle direttive sulle modalità di gestione di eventuali siti accessi da singoli associati, sempre che abbiano attinenza all'attività sportiva.
 - m. ai congedi motivati richiesti dagli arbitri, indipendentemente dal ruolo ricoperto e dall'inquadramento associativo, tramite i Presidenti di Sezione per una durata superiore a mesi sei e fino ad un massimo di un anno ed ai congedi richiesti anche per durata inferiore per i soli arbitri che abbiano già goduto di altri congedi concessi da qualsiasi Organo nella medesima stagione sportiva che sommati all'ultimo superino i mesi sei;
 - n. ai controlli sull'attitudine e l'efficienza fisica degli arbitri, sia a richiesta degli interessati e degli Organi tecnici che d'ufficio;
 - o. all'autorizzazione sia per gli arbitri associati ad espletare attività all'estero in favore di altre Federazioni affiliate agli Organismi internazionali cui aderisce la F.I.G.C., sia per gli arbitri stranieri di tali federazioni ad espletare attività sul territorio italiano;
 - p. alla misura minima delle quote associative annuali determinabili dalle singole Assemblee sezionali;
 - q. all'autorizzazione ad accettare contributi e donazioni di terzi a qualsivoglia titolo, anche se a favore degli Organi direttivi periferici;
 - r. alla gestione del fondo di solidarietà;

- s. all'eventuale commissariamento delle Sezioni, dei Comitati Regionali, del C.A.I.-5 per imprevedibili e gravi eventi insorti nel corso della stagione sportiva ed alla contestuale nomina del Commissario Straordinario a tempo determinato.
7. Alle riunioni del Comitato Nazionale il Presidente dell'A.I.A. può invitare altri associati in relazione allo specifico incarico ricoperto ed in connessione a materie riconducibili all'ordine del giorno previsto.
 8. I componenti eletti del Comitato Nazionale non sono surrogabili. Nel caso venga meno la maggioranza numerica dei suoi componenti elettivi decade automaticamente l'intero Comitato Nazionale ed è urgentemente riconvocata l'Assemblea Generale in sessione straordinaria per le nuove elezioni.

Art. 14 Decadenze

1. I componenti degli Organi Direttivi Centrali eletti sono soggetti a decadenza dalla carica in caso di scoperta successiva all'elezione anche di una sola delle cause d'ineleggibilità o di sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi per la loro elezione o in caso di gravi irregolarità amministrative accertate con verbale dal Servizio Ispettivo o in caso risultino destinatari di un provvedimento disciplinare di sospensione superiore a mesi sei o in caso d'assenza ingiustificata ad almeno due riunioni del Comitato Nazionale convocato dal Presidente dell'A.I.A..
2. La decadenza del Presidente dell'A.I.A. è dichiarata dal Comitato Nazionale, quella degli altri componenti degli Organi Direttivi Centrali elettivi e dei Presidenti di sezione è dichiarata dal Presidente dell'A.I.A.. Tale decadenza è dichiarata, previa contestazione dell'addebito all'interessato ed esame delle sue controdeduzioni scritte, da presentarsi entro 15 giorni dal ricevimento della medesima contestazione.
3. Avverso le delibere di decadenza il Presidente dell'A.I.A., i componenti degli Organi Direttivi Centrali ed i Presidenti di Sezioni possono proporre ricorso alla Commissione di disciplina d'appello, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla comunicazione scritta, che decide in unica istanza con deliberazione insindacabile.

Art. 15 Consiglio Centrale

1. Il Consiglio Centrale è composto dai componenti elettivi e di diritto del Comitato Nazionale, dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai responsabili degli Organi di disciplina nazionale, dal Responsabile della Commissione Esperti Legali, dal responsabile del Servizio Ispettivo Nazionale.
2. Il Consiglio Centrale si riunisce due o più volte per ogni stagione sportiva su convocazione scritta del Presidente dell'A.I.A., con un preavviso di almeno tre giorni e contenente l'ordine dei lavori.
3. Il Consiglio Centrale è organo consultivo, senza potere deliberante, che esprime proposte e pareri sugli argomenti d'interesse generale posti all'ordine del giorno.
4. Costituisce anche organo informativo interno nel quale i componenti, ciascuno in ordine al suo ambito di responsabilità, riferisce delle iniziative assunte a livello nazionale e periferico, dell'andamento associativo, tecnico e amministrativo e può formulare proposte operative al Comitato Nazionale.
5. Alle sue riunioni possono essere invitati altri associati dal Presidente dell'A.I.A. in relazione al loro specifico incarico ed in connessione a materie riconducibili all'ordine del giorno previsto.

Capo terzo: l'Organo direttivo e tecnico interregionale.

Art. 16 Comitato Arbitri Interregionale per il calcio a cinque (C.A.I.-5)

1. L'Organo direttivo associativo e tecnico che presiede al giuoco del calcio a cinque su tutto il territorio nazionale è costituito dal Comitato Arbitri Interregionale calcio a cinque (C.A.I.-5).
2. Esso, in forza di delega degli Organi direttivi nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali, organizza, forma, impiega, designa e controlla con autonomia operativa gli arbitri appartenenti al suo ruolo per tutte le manifestazioni di calcio a cinque che si svolgono sotto l'egida della F.I.G.C. e che

sono organizzate dalla Divisione calcio a cinque, nel rispetto delle norme di funzionamento dell'A.I.A. e delle direttive associative emanate dal Comitato Nazionale.

3. I suoi componenti durano in carica per una stagione sportiva.
4. Il Presidente dell'A.I.A. esercita le funzioni di controllo di tutta l'attività di tale Organo e di coordinamento tra lo stesso e la F.I.G.C.

Capo quarto: Gli Organi direttivi e tecnici periferici.

Art. 17 Presidente del Comitato Regionale ed i suoi Vice

1. Il Presidente del Comitato Regionale è nominato per una stagione sportiva dal Presidente dell'A.I.A..
2. Il medesimo incarico non può essere ricoperto per più di otto mandati anche non consecutivi.
3. Il Presidente, nell'ambito della regione di competenza, svolge la funzione tecnica e amministrativa per le quali è l'unico responsabile, avvalendosi dei componenti del Comitato a ciò delegati.
4. Al Presidente del Comitato Regionale sono affidate le ulteriori seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Presidente dell'A.I.A. la nomina di uno o due Vice Presidenti, a uno dei quali può delegare la responsabilità amministrativa, dei componenti e degli altri referenti regionali, secondo le indicazioni numeriche stabilite dal Comitato Nazionale, e proporre la revoca per comprovate ragioni;
 - b. proporre al Presidente dell'A.I.A., secondo quanto previsto dal successivo art. 25 per il Trentino Alto Adige o in presenza di particolari esigenze funzionali per le altre regioni, la nomina dell'Organo Tecnico Provinciale, indicando anche il numero dei componenti;
 - c. convocare e presiedere le riunioni del Comitato Regionale e della Consulta Regionale per le quali predispone l'ordine del giorno;
 - d. curare l'impiego dei fondi a qualsiasi titolo introitati dal Comitato;
 - e. delegare specifiche funzioni tecniche ai componenti del Comitato;
 - f. nominare d'intesa con i Presidenti Sezionali che ne facciano richiesta scritta gli Organi Tecnici Sezionali e disporre la revoca, sentito il Presidente Sezionale, in caso di accertata inadempienza degli stessi allo svolgimento delle funzioni e al rispetto delle norme di funzionamento.
5. In caso d'assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente con maggior anzianità associativa o, in caso di parità, da quello con maggior anzianità anagrafica.

Art. 18 Comitato Regionale

1. Il Comitato Regionale dura in carica una stagione sportiva ed è composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti, da componenti e referenti di settore.
2. Le riunioni del Comitato, da tenersi almeno una volta il mese, devono essere verbalizzate.
3. Al Comitato Regionale sono affidate le seguenti attribuzioni:
 - a. coordinare e controllare l'attività tecnica delle Sezioni nella zona territoriale di propria giurisdizione secondo gli indirizzi ed obiettivi indicati dal Comitato Nazionale e dal Coordinatore dei Presidenti dei Comitati Regionali;
 - b. collaborare con il suo Presidente, in attuazione alle norme di funzionamento degli Organi Tecnici, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri a sua disposizione;
 - c. deliberare in ordine alle istanze degli Arbitri appartenenti al suo ruolo tecnico, tendenti ad ottenere congedi non superiori a mesi due nell'arco di una stagione sportiva;
 - d. trasmettere al Comitato Nazionale per la presa d'atto, i provvedimenti relativi alle dimissioni, congedi e trasferimenti degli Arbitri della regione adottate dai Presidenti Sezionali;
 - e. segnalare al Comitato Nazionale le richieste dei Presidenti Sezionali per l'indizione di nuovi corsi di aspiranti arbitri;
 - f. segnalare al Comitato Nazionale le richieste proprie e dei Presidenti Sezionali per l'indizione di corsi di qualificazione e/o aggiornamento tecnico per Osservatori Arbitrali;
 - g. formulare, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con i Presidenti di Sezione o gli eventuali Organi Tecnici Sezionali per i soli arbitri appartenenti agli organici Sezionali, le

- proposte al fine del tesseramento e dell'inquadramento degli associati soggetti alla propria giurisdizione;
- h. formulare, al termine di ogni stagione sportiva, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale, per gli arbitri appartenenti al ruolo tecnico regionale, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito ai sensi dell'art. 23.2.e al Comitato Nazionale;
 - i. definire l'entità degli introiti ed impieghi del Comitato Regionale e trasmettere il bilancio preventivo e quello consultivo in copia, al Comitato Nazionale ed al referente regionale del Servizio ispettivo;
 - j. approvare il bilancio di previsione delle Sezioni ed autorizzare eventuali giro conto tra gli articoli di introito e di spesa e comunque svolgere tutte le funzioni attribuite dal Regolamento amministrativo delle sezioni;
 - k. assolvere ad ogni ulteriore incarico, non di natura associativa, eventualmente affidato dal Comitato Nazionale.

Art. 19 Consulta Regionale

1. La Consulta Regionale è composta dal Comitato Regionale e dai Presidenti di Sezione.
2. La Consulta Regionale si riunisce almeno due volte nella stagione sportiva.
3. La Consulta Regionale:
 - a) verifica l'andamento dell'attività tecnica ed associativa e ne verifica la conformità alle direttive del Comitato nazionale, avanzando eventuali proposte operative;
 - b) propone al Comitato Nazionale l'istituzione, la soppressione e la fusione di sezioni;
 - c) propone al Comitato Regionale l'organizzazione di corsi intersezionali regionali di aggiornamento attinenti l'attività tecnica arbitrale;
 - d) assolve ad ogni ulteriore incarico eventualmente affidato dal Comitato Nazionale.
4. Alle riunioni della Consulta Regionale possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico.
5. La Consulta Regionale qualora abbia all'ordine del giorno anche argomenti tecnici, è integrata convocando tutti gli eventuali Organi Tecnici Sezionali.
6. Le riunioni della Consulta Regionale devono essere verbalizzate dal segretario indicato dalla stessa fra i suoi componenti ed una copia del verbale, custodito dal Presidente del C.R.A., deve essere trasmessa al Comitato Nazionale nei successivi otto giorni.

Art. 20 Assemblea Sezionale

1. L'assemblea sezionale accade in via ordinaria ogni biennio, al termine dell'esercizio finanziario.
2. L'assemblea sezionale elettiva si svolge ogni quadriennio, di norma coincidente con il quadriennio olimpico.
3. L'assemblea sezionale ordinaria è convocata dal Presidente di Sezione che predispone l'ordine del giorno ed è costituita da tutti gli associati appartenenti alla Sezione indipendentemente dalla data di acquisizione della qualifica che non risultino sospesi, nemmeno cautelativamente, e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. Ogni associato presente può essere portatore di una sola delega scritta.
4. Sono compiti dell'assemblea sezionale di cui al precedente comma 1:
 - a. l'esame, la discussione e la votazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa presentata dal Presidente di Sezione, previa lettura della relazione amministrativa e contabile del Presidente del Collegio dei Revisori Sezionali;
 - b. l'elezione di due dei tre componenti del Collegio dei Revisori Sezionali;
 - c. le deliberazioni sugli altri argomenti e proposte iscritti all'ordine del giorno, fra cui l'entità delle quote associative, essendo possibile anche la loro differenziazione negli importi con riguardo agli associati appartenenti agli Organi tecnici nazionali.
5. L'Assemblea ordinaria è dichiarata aperta, in prima o seconda convocazione, dal Presidente di Sezione, dopo che il Collegio dei Revisori ha verificato la presenza di associati aventi diritto al voto. L'Assemblea procede alla nomina palese di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente dell'Assemblea, che da quel momento ne dirige i lavori, da un Vice Presidente, da un segretario, che curerà la verbalizzazione e da due o più scrutatori, che vidimeranno le schede per l'eventuale

votazione della relazione e per l'elezione dei componenti il Collegio dei revisori e poi collaboreranno allo spoglio. Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a seguire l'ordine del giorno ed a impedire la trattazione di argomenti estranei. Il Presidente di Sezione è chiamato ad esporre la sua relazione tecnica, associativa ed amministrativa, cui fa seguito l'intervento del Presidente dei Revisori Sezionali che relaziona sull'andamento amministrativo e contabile del biennio, segnalando le eventuali irregolarità riscontrate e precisando se le stesse sono state sanate.

Di seguito il Presidente dell'Assemblea apre il dibattito tra gli aventi diritto al voto stabilendo un termine per ogni intervento. Al termine si procede alla votazione della relazione del Presidente di Sezione che avviene normalmente per alzata di mano palese con verifica dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti, salvo che almeno un quarto degli aventi diritto al voto non faccia richiesta di procedere al voto segreto. Esaurito l'eventuale spoglio il Presidente dell'Assemblea riferisce gli esiti sull'approvazione o meno della relazione del Presidente Sezionale. Successivamente il Presidente dell'Assemblea sollecita eventuali candidature per l'elezione a componenti del Collegio dei Revisori sezionali e dà corso alla distribuzione nominativa delle schede vidimate per l'elezione degli stessi, precisando che il voto va espresso in modo segreto e che possono essere votati fino a due associati. Esaurite le operazioni di voto e di scrutinio il Presidente dell'Assemblea proclama eletti a componenti del Collegio dei Revisori sezionali i due associati che hanno riportato il maggior numero di voti validi ed in caso di parità è proclamato il candidato con maggior anzianità associativa o, in caso di ulteriore parità, quello di maggior età anagrafica. Indica di seguito tutti i candidati che hanno riportato voti validi. Il Presidente dell'Assemblea procede secondo la restante parte dell'ordine del giorno ed infine, dopo aver chiesto agli aventi diritto al voto se intendono verbalizzare eventuali riserve motivate di reclamo o consegnare riserve motivate scritte, dichiara chiusa l'adunanza. Tutte le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, ad eccezione di quella relativa alla nomina dei due componenti del Collegio dei Revisori sezionali, sono valide con la maggioranza semplice dei voti validi espressi. Il verbale dell'Assemblea ordinaria, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, deve essere depositato presso la Sezione ed inviato in copia entro il decimo giorno dalla data dell'adunanza al Comitato Nazionale ed al Presidente del C.R.A. corredato da copia della relazione del Presidente di Sezione e della relazione del Collegio dei Revisori sezionali.

6. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e partecipante alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'A.I.A., entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbia fatto verbalizzare al Presidente dell'Assemblea, prima della dichiarazione di chiusura dell'adunanza, la sua espressa riserva motivata di proporre tale reclamo o che abbia consegnato allo stesso la riserva motivata scritta di reclamo.
7. L'associato avente diritto al voto nell'Assemblea ordinaria e non partecipante in nessun momento alla stessa può proporre reclamo in unica istanza, mediante lettera raccomandata da inoltrare alla Commissione di Disciplina di Appello presso la sede centrale dell'A.I.A., entro il termine perentorio di cinque giorni da quello dell'adunanza avverso l'irregolare convocazione dell'Assemblea.
8. In caso di accoglimento totale o parziale dei reclami l'Assemblea ordinaria va riconvocata dal Presidente di Sezione in carica entro trenta giorni dalla conoscenza della delibera per sanare i vizi riscontrati.
9. L'assemblea sezionale elettiva si svolge alla presenza del Presidente del Comitato Regionale od altro componente da questi designato. Ad essa partecipano tutti gli arbitri appartenenti alla sezione aventi diritto al voto.
10. Hanno diritto al voto nell'assemblea elettiva gli arbitri che risultino nominati associati della sezione da almeno un anno solare, che non risultino sospesi, nemmeno cautelativamente, e non siano morosi nel pagamento delle quote sezionali. Non sono ammesse deleghe.
11. L'Assemblea sezionale elettiva procede, secondo le norme del Regolamento elettivo, all'elezione del Presidente di Sezione e dei Delegati all'Assemblea Generale eventualmente spettanti.
12. L'Assemblea sezionale elettiva può essere convocata dal Presidente dell'A.I.A. anticipatamente nelle ipotesi di dimissioni, morte o decadenza del Presidente Sezionale entro il termine della stagione sportiva in cui si verifica l'impedimento.
13. L'Assemblea sezionale elettiva e quella ordinaria possono essere unificate in unica sessione dal Presidente dell'A.I.A.

14. Le modalità di svolgimento dell'assemblea elettiva, la presentazione delle candidature, i modi di espressione dei voti, lo scrutinio, la proclamazione degli eletti ed i reclami degli associati sono disciplinate dal Regolamento elettivo.
15. Le Assemblee sezionali sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, quando siano presenti almeno un quarto degli aventi diritto. Il Presidente di Sezione in carica è obbligato a convocare per iscritto tutti gli associati aventi diritto al voto con un preavviso di almeno otto giorni dal quale risulti l'ordine del giorno. La convocazione può essere eseguita anche con consegna manuale della lettera all'associato che ne rilascia ricevuta.

Art. 21 Presidente di Sezione

1. Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea sezionale e dura in carica per un quadriennio. Chi ha ricoperto tale incarico per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.
2. È eleggibile alla carica di Presidente Sezionale l'associato che possieda all'atto della presentazione della candidatura i seguenti requisiti:
 - a. abbia maturato un'anzianità associativa di almeno otto anni;
 - b. abbia compiuto i ventotto anni di età e non abbia superato i settantanni;
 - c. non si trovi in alcuna delle condizioni ostative a tutela dell'onorabilità e comunque la sua candidatura non risulti in contrasto con qualsiasi atto o norma federale;
 - d. non risulti colpito da sanzioni disciplinari che abbiano comportato, anche in via cumulativa, una sospensione superiore ad un anno e non abbia procedimenti disciplinari in corso;
 - e. non ricopra da almeno un mese alla data di presentazione della candidatura incarichi direttivi di nomina in ambito regionale e nazionale, anche a seguito di dimissioni;
 - f. non sia stato dichiarato decaduto da precedente carica elettiva con provvedimento non impugnato o, se impugnato, rimasto confermato.
3. Il mandato può venire meno anticipatamente rispetto alla scadenza quadriennale in caso di morte, grave impedimento all'esercizio delle funzioni per ragioni di salute, dimissioni volontarie, rassegnate al Comitato Nazionale, decadenza.
4. La decadenza è adottata, con provvedimento motivato, dal Presidente dell'AIA.
5. Costituiscono causa di decadenza la scoperta successiva all'elezione di anche una sola delle cause di ineleggibilità, il sopravvenire all'elezione di una condizione di ineleggibilità, la grave violazione del regolamento associativo e delle norme secondarie, quando questa risulti da documenti o da accertamenti già esperiti, la mancata approvazione della relazione tecnica, associativa e amministrativa nell'Assemblea ordinaria, l'ingiustificata assenza ad almeno due riunioni della Consulta Regionale nell'arco della stessa stagione sportiva.
6. Costituisce, inoltre, causa di decadenza l'essere stato destinatario di una sospensione disciplinare superiore a mesi sei.
7. Avverso la declaratoria di decadenza è ammesso entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione scritta ricorso alla Commissione di disciplina d'appello che decide in un'unica istanza con deliberazione insindacabile.
8. Al Presidente di Sezione competono le seguenti attribuzioni:
 - a. organizzare, dirigere e controllare tutta l'attività tecnica, amministrativa e associativa della sezione, quest'ultima nell'ambito degli indirizzi dettati dal Comitato Nazionale;
 - b. nominare se lo riterrà opportuno, a sua discrezione, tra gli associati aventi i suoi stessi requisiti, l'Organo tecnico sezionale, d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale competente ed esprimere il parere nel caso il Presidente del Comitato Regionale intenda revocarlo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25 per il solo Comitato Regionale del Trentino Alto Adige;
 - c. trasmettere al Presidente del Comitato Regionale le proposte di fine stagione sportiva per tutti gli associati appartenenti al suo ruolo tecnico, unitamente all'eventuale Organo Tecnico Sezionale se nominato;
 - d. curare l'impiego dei fondi sezionali, di cui è l'unico responsabile, di concerto con il consiglio direttivo sezionale operando nell'ambito del preventivo predisposto e provvedendo alla rendicontazione nel rispetto del regolamento amministrativo, inviando copia di tali documenti al Comitato Nazionale ed al referente regionale del Servizio Ispettivo;

- e. nominare uno o due Vice Presidenti Sezionali ed i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale e provvedere alla loro eventuale revoca e sostituzione;
 - f. convocare le riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale per le quali redige l'ordine del giorno;
 - g. convocare l'assemblea sezionale ordinaria, assumendone la presidenza provvisoria;
 - h. concedere congedi temporanei superiori a mesi due e fino ad un massimo di mesi sei agli arbitri, indipendentemente dal ruolo ricoperto e dall'inquadramento associativo, previa verifica dei motivi esposti nella richiesta. Nel caso di una pluralità di richieste di congedo frazionate nel corso della medesima stagione sportiva proposte dallo stesso associato, il Presidente di Sezione, verificato che l'ultima richiesta cumulata con i congedi già concessi da qualsiasi organo supera i mesi sei, trasmette prontamente la richiesta al Comitato Nazionale per la sua determinazione ai sensi dell'art. 13.6.m. Il congedo concesso dal Presidente di Sezione va prontamente comunicato all'interessato e per conoscenza al Presidente del Comitato Regionale, al Comitato Nazionale ed all'Organo Tecnico di appartenenza;
 - i. provvedere, sulla base dei risultati degli esami sostenuti e dell'acquisizione dei documenti prescritti, alla nomina degli arbitri ed all'aggiornamento della loro scheda personale;
 - j. deliberare in ordine alle dimissioni dall'associazione degli arbitri appartenenti alla sezione, salvo nei confronti degli associati già destinatari di atti di contestazione disciplinare per i quali la competenza all'accettazione delle dimissioni spetta al Presidente Nazionale;
 - k. curare il rapporto associativo degli arbitri residenti nel territorio di propria giurisdizione;
 - l. indire e svolgere, su autorizzazione del Comitato Nazionale, corsi per aspiranti arbitro;
 - m. curare, o collaborare con l'eventuale Organo Tecnico Sezionale la formazione ed il perfezionamento tecnico degli arbitri di ogni categoria, anche tramite le riunioni tecniche obbligatorie ed i corsi per aspiranti arbitro;
 - n. controllare l'osservanza dei doveri arbitrali da parte degli associati, segnalando prontamente alla Procura Arbitrale competente tutte le eventuali infrazioni rilevate;
 - o. assicurare la collaborazione agli organi tecnici arbitrali ed agli organi della F.I.G.C., nei limiti delle rispettive autonomie di funzionamento;
 - p. autorizzare la richiesta di trasferimento dell'associato ad altra Sezione e accettare il trasferimento dell'associato alla sua Sezione, con immediata comunicazione scritta all'interessato, all'Organo tecnico di appartenenza, al Presidente del Comitato Regionale ed al Comitato Nazionale;
 - q. esonerare all'occorrenza, valutate le specifiche esigenze sezionali, provvisoriamente gli arbitri di nuova nomina per la stagione sportiva in corso e definitivamente gli arbitri benemeriti che abbiano compiuto il 65 anno di età dal versamento delle quote associative, sentito il parere del Consiglio Direttivo Sezionale;
 - r. ad incassare le quote associative secondo tempi e modalità prefissati, nonché a sollecitare per iscritto gli associati morosi;
 - s. a stipulare contratti relativi alla Sezione, e, previa autorizzazione scritta del Comitato Nazionale, richiedere e ricevere sponsorizzazioni per singole iniziative non confliggenti con gli interessi della F.I.G.C., richiedere e ricevere contributi da enti pubblici o privati, sia in danaro sia in beni mobili;
 - t. formare tra gli arbitri fuori quadro e benemeriti della Sezione, senza incarichi direttivi ed anche oltre i 70 anni di età, che abbiano compiuto i 45 anni di età, un corpo di "tutor" degli arbitri di nuova nomina e comunque con anzianità associativa inferiore al biennio, con funzioni di assistenza associativa in Sezione e tecnica alle loro prestazioni arbitrali. L'accompagnamento dei giovani arbitri alla direzione della gara è equiparata a tutti gli effetti per il tutor alla visionatura dell'Osservatore Arbitrale senza attribuzione del voto;
 - u. fissare la quota annuale per gli associati che svolgono attività di arbitri effettivi a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, distinta per i singoli ruoli e comunque non in misura superiore al doppio di quella deliberata per gli altri associati della medesima Sezione.
9. Nel caso di assenza o impedimento, anche per effetto di provvedimento disciplinare, il Presidente di Sezione è sostituito dal Vice Presidente e in caso di due Vice Presidenti da quello avente maggior anzianità arbitrale o, in caso di pari anzianità, con quello di maggiore età il quale svolge funzioni vicarie. Al Vice Presidente o ai Vice Presidenti possono essere delegate funzioni. Nel caso di impedimento definitivo del Presidente di Sezione, per qualsiasi causa anche di decadenza, la sostituzione non può protrarsi oltre il termine della stagione sportiva in corso.

10. Il nuovo Presidente Sezionale eletto in sostituzione di quello che ha cessato anticipatamente la sua funzione rimane in carica per il tempo residuo al raggiungimento del quadriennio olimpico e così gli Organi sezionali dallo stesso nominati.
11. Il Presidente Sezionale eletto non può contestualmente svolgere attività di O.A. per altri Organi Tecnici, restando la sua posizione congelata in ruolo fino alla cessazione della carica.

Art. 22 Consiglio Direttivo Sezionale

1. Il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.) dura in carica per quattro stagioni sportive; è nominato dal Presidente di Sezione, ed è composto oltre che dallo stesso Presidente e dai Vice Presidenti:
 - a. da 2 a 4 consiglieri per le sezioni aventi fino a 40 associati
da 4 a 8 consiglieri per le sezioni aventi da 41 a 100 associati
da 8 a 10 consiglieri per le sezioni aventi dai 101 a 300 associati
da 11 a 20 consiglieri per le sezioni aventi un numero di associati superiore a 300;
 - b. dall'eventuale Organo Tecnico Sezionale.
2. Il Presidente di Sezione attribuisce all'interno dei componenti del C.D.S. la delega di segretario e di cassiere, pur restando responsabile anche dell'attività di questi suoi collaboratori e può integrare il C.D.S. con i referenti di settore, senza diritto di voto.
3. Qualora l'organico sezionale dovesse diminuire nel corso del quadriennio, la composizione del CDS rimarrà numericamente invariata; può variare, invece, in caso di aumento dell'organico sezionale nel corso del quadriennio.
4. Il Presidente di sezione nomina i componenti del CDS specificandone le singole attribuzioni e, all'atto dell'insediamento dello stesso, provvede a designare il Vice-Presidente; per le sezioni aventi più di 100 associati possono essere designati due Vice-Presidenti.
5. Il CDS è convocato, di norma, almeno una volta al mese e le sue riunioni sono valide quando è presente almeno la metà dei suoi componenti. Esso delibera a maggioranza semplice sugli argomenti di pertinenza della vita sezionale posti all'ordine del giorno dal Presidente di sezione. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
6. Le riunioni e le deliberazioni devono essere verbalizzate.
7. Il componente del CDS che non partecipi, senza giustificato motivo, a più di tre riunioni, anche non consecutive, in un'unica stagione sportiva, è dichiarato decaduto dalla carica con determinazione del Presidente di Sezione.
8. La sostituzione di un componente il CDS a seguito di vacanza della carica, per qualsiasi motivo, avviene mediante nuova nomina da parte del Presidente di Sezione.
9. Alle riunioni del CDS possono essere invitati altri associati in relazione al loro specifico incarico o competenza.

Capo quinto: Gli Organi Tecnici.

Art. 23 Organi Tecnici in genere

1. Tutti gli Organi che svolgono funzioni tecniche, ad eccezione dei Presidenti di Sezione, durano in carica per una stagione sportiva ed eventuali componenti nominati nel corso della stessa cessano automaticamente dalle funzioni il 30 giugno.
2. Gli Organi Tecnici provvedono:
 - a. ad impartire agli arbitri in ruolo le direttive specifiche per la loro attività all'interno degli indirizzi generali stabiliti dal Comitato Nazionale;
 - b. con autonomia operativa alle designazioni di competenza, alle prove atletiche, richiedendo al Comitato Nazionale le autorizzazioni per i raduni e per l'espletamento dei controlli sanitari;
 - c. in attuazione delle norme per il loro funzionamento, all'impiego ed al controllo tecnico degli arbitri appartenenti al ruolo;
 - d. ad assolvere all'obbligo di informativa sulle risultanze tecniche degli arbitri appartenenti al ruolo sia nei confronti degli stessi sia dei rispettivi Presidenti di Sezione, ad eccezione della C.A.N.

che riferisce tali risultanze al solo Presidente dell'A.I.A. sul quale grava poi l'onere di informativa suddetto;

- e. a proporre la graduatoria di merito di fine stagione al Comitato Nazionale per gli Organi tecnici periferici e al Presidente dell'A.I.A. per gli Organi tecnici nazionali, indicando il numero delle dimissioni richieste, delle nuove immissioni e degli associati da proporre per l'eventuale passaggio alla categoria superiore e per l'eventuale promozione alla qualifica di internazionale.
3. Gli Organi Tecnici possono accordare agli arbitri a propria disposizione congedi per l'attività tecnica non superiori a due mesi complessivi nell'arco di una stagione sportiva. Le domande di congedo, debitamente documentate e motivate, devono essere presentate al Presidente di Sezione che, accompagnandole del proprio parere scritto, le inoltra immediatamente al competente Organo tecnico. Quest'ultimo comunica per iscritto all'associato richiedente ed in copia al suo Presidente di Sezione l'accoglimento o il diniego. La richiesta di congedo per motivi di salute va documentata con un certificato medico e l'Organo Tecnico, tramite il Comitato Nazionale, può sottoporre l'istante ad una verifica medica tramite gli organi associativi medici. Durante il periodo di congedo, salvo che sia stato concesso per il servizio di leva o per quello sostitutivo civile o per maternità, l'arbitro è tenuto al pagamento delle quote sezionali ed ha comunque diritto a conservare la tessera federale.
4. Tutti gli Organi Tecnici devono rispettare nell'esercizio delle loro attribuzioni e competenze le norme di funzionamento approvate dal Comitato Nazionale.
5. La C.A.N. nell'esercizio delle sue funzioni potrà richiedere al Presidente dell'A.I.A. direttive ed autorizzazioni per risolvere situazioni di urgenza che, comunque, dovranno essere portate a conoscenza del Comitato Nazionale alla prima riunione utile.

Art. 24 Organi Tecnici Nazionali

1. La Commissione Arbitri per i campionati di serie A e B (C.A.N.) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla L.N.P. e per quelle eventualmente richieste dalla F.I.G.C. al Presidente dell'A.I.A.
2. La Commissione Arbitri per i campionati di serie C1 e C2 (C.A.N.-C) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dalla L.P.S.C. e per quelle eventualmente richieste dalla F.I.G.C. al Presidente dell'A.I.A.
3. La Commissione Arbitri per i campionati Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e scolastica (C.A.N.-D) provvede alle designazioni arbitrali per le gare organizzate dal Comitato per le Manifestazioni Nazionali ed Internazionali e dal Comitato Interregionale e dalla Divisione Calcio Femminile della L.N.D., nonché per quelle organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. Gli Organi Tecnici Nazionali sono di norma composti da un responsabile nominato dal Presidente Federale, d'intesa con il Presidente dell'A.I.A., e da un numero di componenti fissato dal Presidente dell'A.I.A., che provvede alla loro nomina su proposta dei responsabili stessi.

Art. 25 Organi Tecnici Regionali e Periferici

1. Le funzioni di Organo tecnico regionale sono svolte dal Presidente del Comitato Regionale che provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale F.I.G.C.- L.N.D. e S.G.S. (cui sono parificati i Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano) della propria regione di competenza, e delle altre gare indicate dal Presidente Federale.
2. Le funzioni di Organo tecnico periferico sono svolte dal Presidente di Sezione che ha facoltà di delegarle ad altro associato con funzioni di Organo Tecnico Sezionale nominato, che ne assume la responsabilità, da nominare d'intesa con il Presidente del Comitato Regionale competente. I Presidenti di Sezioni o gli eventuali Organi Tecnici Sezionali provvedono alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dai Comitati Provinciali della F.I.G.C. del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più Sezioni nella stessa provincia, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente del Comitato Regionale.
3. Il Presidente del Comitato Regionale può proporre in via di eccezione al Presidente dell'A.I.A. l'istituzione di un coordinatore degli Organi Tecnici Sezionali su base provinciale in presenza di specifiche esigenze di funzionamento.

4. In Trentino Alto Adige le funzioni di Organo Tecnico Periferico sono svolte dagli Organi Tecnici Provinciali. Ciascun O.T.P. è presieduto da un Vice Presidente C.R.A.. L'O.T.P. per l'Alto Adige e quello per il Trentino provvedono alla designazione dei Campionati indetti nel proprio territorio di giurisdizione dai competenti Comitati F.I.G.C., secondo quanto previsto dal precedente punto 1 e seguendo la distribuzione delle gare effettuate dal Presidente del Comitato Regionale. Nell'espletamento della funzione tecnica collaborano con l'O.T.P. i componenti nominati dai due Vice-Presidenti C.R.A., sentiti i Presidenti di Sezioni, che sono parificati nelle funzioni agli Organi Tecnici Sezionali delle altre Regioni.
5. Collaborano con il Presidente del Comitato Regionale i componenti dal medesimo preposti alla funzione tecnica, che non rivestano la qualifica di referenti regionali e collaborano con il Presidente di Sezione o con l'eventuale Organo Tecnico Sezionale i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale a ciò preposti dal Presidente di Sezione o dall'Organo Tecnico Sezionale.

Capo sesto: Gli Organi di Disciplina.

Art. 26 Organi di disciplina in genere

1. Sono organi di disciplina nazionale dell'A.I.A.:
 - a. la Commissione Nazionale di Disciplina di I grado;
 - b. la Commissione di Disciplina di Appello;
 - c. le Commissioni Regionali di Disciplina di I grado;
 - d. la Procura Arbitrale.
2. I componenti degli Organi di disciplina nazionale restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati nel corso della stagione cessano automaticamente dalle funzioni il 30 giugno.
3. Per tutti i componenti degli Organi di disciplina vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.

Art. 27 Commissioni di Disciplina

1. Le Commissioni di Disciplina sono competenti a giudicare delle violazioni disciplinari commesse dagli associati arbitri e dirigenti e per questi ultimi ad eccezione di quelli eletti dall'Assemblea Generale e dei componenti degli Organi di Disciplina Nazionale che sono sottoposti al giudizio degli Organi federali.
2. Le Commissioni di Disciplina sono composte da un Presidente e da più componenti e deliberano, salvo che nei casi espressamente previsti, in collegio di tre membri convocati, di volta in volta, dal Presidente o da chi ne fa le veci. Il Presidente è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal componente avente maggiore anzianità arbitrale o in caso di pari anzianità da quello di maggiore età.
3. I componenti delle Commissioni di Disciplina Nazionali e i componenti delle Commissioni di Disciplina Regionali sono nominati dal Presidente dell'A.I.A. e devono essere scelti tra gli arbitri benemeriti o fuori quadro.
4. Alle riunioni delle Commissioni Disciplina partecipa un segretario nominato dal Presidente dell'A.I.A.. In caso di assenza o di impedimento funge da segretario un componente della Commissione.

Art. 28 Commissioni di disciplina di primo grado nazionali e regionali

1. Le Commissioni di Disciplina di primo grado deliberano in ordine alle infrazioni al presente regolamento, allo Statuto ed alle norme della F.I.G.C. e dell'Associazione.
2. La Commissione di Disciplina Nazionale è competente a giudicare in ordine:
 - a. alle violazioni disciplinari commesse dai componenti degli organi di disciplina regionale;
 - b. alle violazioni commesse da associati non sottoposti al giudizio degli Organi federali ed inquadri quali arbitri effettivi, assistenti arbitrali, osservatori arbitrali che siano a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e della C.A.I.-5, quali dirigenti ed arbitri benemeriti, quali

- componenti del Settore Tecnico Arbitrale, del Servizio Ispettivo, dell'Ufficio Giuridico, delle Commissioni di studio, dei Comitati Regionali, dei Consigli Direttivi Sezionali e dei Collegi dei Revisori Sezionali;
- c. alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionali laddove le infrazioni ascritte risultino connesse, oggettivamente o soggettivamente, con quelle attribuite agli associati di cui alla lettera b) del presente articolo;
 - d. alle violazioni commesse da associati sottoposti al giudizio delle Commissioni di Disciplina Regionale, qualora sussistano particolare ragioni di rilevanza, o particolari situazioni locali, che rendano necessario o opportuna la deroga alle comuni regole sull'attribuzione di competenza.
3. Le Commissioni Regionali di Disciplina sono competenti a giudicare delle infrazioni ascritte agli arbitri effettivi, agli assistenti arbitrali, agli arbitri fuori quadro a disposizione degli Organi Tecnici Regionali e periferici della propria regione, salvo quanto disposto nei commi precedenti.
 4. I Presidenti delle Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali, su istanza motivata della Procura Arbitrale, possono disporre, prima dell'atto di deferimento, la sospensione cautelativa, per un periodo non superiore a due mesi, dell'associato nei cui confronti sono in corso indagini, laddove la violazione disciplinare per la quale si procede sia di tale gravità da recare pregiudizio al buon nome dell'Associazione ovvero renda necessaria, per concrete e specifiche ragioni, in via d'urgenza ed eccezionale, l'interruzione temporanea del rapporto associativo e dell'attività dell'associato.
 5. A deferimento avvenuto il Presidente delle Commissioni di disciplina di primo grado, in considerazione della gravità delle violazioni disciplinari contestate e degli elementi di prova al momento acquisiti, può disporre con l'atto di contestazione la sospensione cautelativa dell'associato deferito sino alla conclusione del giudizio di primo grado.
 6. I provvedimenti di sospensione cautelativa non sono impugnabili e comportano gli effetti previsti dall'art. 46.2.3.

Art. 29 Procura arbitrale

1. La Procura arbitrale è composta dal Procuratore, da due Vice Procuratori e dai Sostituti il cui numero è determinato dal Comitato Nazionale. Tutti i componenti della Procura sono nominati dal Presidente dell'A.I.A..
2. La Procura arbitrale, organo inquirente e requirente, ha il compito di promuovere l'azione disciplinare, di provvedere allo espletamento delle indagini sui fatti comunque configuranti violazione disciplinare commesse dagli associati e di procedere, quando ne sia il caso, al deferimento in via autonoma degli associati, che non rivestano la qualifica di Dirigenti arbitrali eletti dall'Assemblea Generale o di componenti degli Organi di disciplina nazionale, dinanzi alle Commissioni di disciplina competenti.
3. Il deferimento per qualsiasi violazione disciplinare può essere richiesto dal Presidente dell'A.I.A., dagli Organi tecnici, dai Presidenti dei Comitati Regionali e dai Presidenti di Sezione.
4. Al Procuratore Arbitrale, titolare dell'azione disciplinare, è attribuito il compito di assicurare il coordinamento dei Vice Procuratori e dei Sostituti, delegati alle indagini, al deferimento ed a rappresentare la Procura dinanzi alle Commissioni Regionali e Nazionali al fine di assicurare l'uniforme esercizio dell'attività inquirente e requirente su tutto il territorio nazionale. I sostituti procuratori delegati nell'ambito regionale si avvalgono delle sedi del Comitato Regionale ed all'occorrenza delle Sezioni.
5. Il Procuratore Arbitrale o un suo sostituto, partecipa obbligatoriamente alle riunioni tenute dalle Commissioni di disciplina alle quali lo stesso ufficio o il deferito abbiano chiesto l'audizione personale. Nel caso non vi siano richieste di audizione, la Procura arbitrale è tenuta a presentare, in forma scritta, le proprie conclusioni presso la Commissione di Disciplina.
6. La Procura arbitrale può richiedere il provvedimento di sospensione cautelativa previsto dall'art. 28.4 e 28.5, del presente Regolamento.
7. La Procura arbitrale può impugnare, nei casi previsti, i provvedimenti delle Commissioni di disciplina ovvero quelli emessi dai Presidenti delle stesse in sede di giudizio semplificato.
8. La Procura arbitrale si avvale della collaborazione di un segretario nominato dal Presidente dell'A.I.A. su proposta del Procuratore arbitrale.

Art. 30 Commissione di Disciplina di Appello.

1. La Commissione di Disciplina di Appello è competente a giudicare, in seconda ed ultima istanza, in ordine alle impugnazioni proposte dagli associati o dalla Procura arbitrale avverso le delibere assunte dalle Commissioni di Disciplina nazionale e regionali.
2. Essa è competente in ordine:
 - a. ai ricorsi per revisione delle delibere definitive di ogni Commissione di Disciplina;
 - b. ai conflitti di competenza tra Commissioni di Disciplina Nazionale e Regionali e tra queste ultime, sollevati, prima della decisione del caso, d'ufficio o su istanza di parte, dalla Commissione presso cui pende il giudizio;
 - c. ai reclami e ricorsi previsti dal regolamento delle assemblee elettive dell'A.I.A.;
 - d. ai reclami proposti dagli associati avverso irregolarità di convocazione e/o di svolgimento delle Assemblee Sezionali;
 - e. in unica istanza in ordine ai ricorsi avverso le declaratorie di decadenza del Presidente di Sezione, del Presidente dell'A.I.A., dei componenti eletti del Comitato Nazionale.

Capo settimo: L'Organo nazionale per la formazione tecnica.

Art. 31 Settore Tecnico Arbitrale

1. Il Settore tecnico arbitrale è diretto dal Responsabile eletto dall'Assemblea Generale. Esso provvede, seguendo le indicazioni generali del Comitato Nazionale:
 - a. al perfezionamento tecnico degli Arbitri, degli Assistenti Arbitrali e degli Osservatori Arbitrali;
 - b. al perfezionamento della formazione di istruttori tecnici, dirigenti associativi e preparatori atletici;
 - c. alla revisione del regolamento di giuoco e della guida pratica;
 - d. allo studio, preparazione, realizzazione del materiale didattico e storiografico dell'attività arbitrale;
 - e. a coordinare la consulenza bio-medica, diagnostica e terapeutica in favore degli associati ed a vigilare il rispetto delle norme a tutela della salute degli arbitri;
 - f. a coordinare l'automazione, la sicurezza ed il controllo dei sistemi informatici dell'AIA;
 - g. a predisporre rilevazioni statistiche;
 - h. a coordinare le revisioni interne di gestione;
 - i. a promuovere le attività associative e di solidarietà interna.
2. I componenti del Settore Tecnico Arbitrale sono nominati dal Presidente dell'A.I.A., sentito il Comitato Nazionale anche per la composizione numerica e durano in carica per due stagioni sportive all'interno del quadriennio olimpico di riferimento. Eventuali componenti nominati in sostituzione di altri revocati o dimessi restano in carica fino alla scadenza del biennio di riferimento. Fanno parte di diritto del Settore Tecnico Arbitrali i responsabili degli Organi Tecnici Nazionali e del calcio a 5 e il coordinatore dei Comitati Regionali.
3. Il Settore è articolato in aree con specifiche competenze che hanno un proprio responsabile nominato dal Presidente dell'A.I.A., su proposta del Responsabile del Settore stesso, sentito il Comitato Nazionale.
4. Il responsabile della C.A.N. è d'ufficio il responsabile dell'area tecnica.
5. Il Settore può promuovere iniziative a livello nazionale e periferico e la sua collaborazione può essere sollecitata anche dagli Organi Tecnici e direttivi.

Capo ottavo: L'organo consultivo.

Art. 32 Commissione Esperti Legali

1. La Commissione Esperti Legali, composta unicamente da associati, è istituita presso la sede centrale, con un referente presso ogni Comitato Regionale con funzioni consultive e di studio al servizio degli Organi direttivi e dei singoli associati, per il tramite dei Presidenti Sezionali, per questioni che

attengono al presente Regolamento, alle norme secondarie e comunque a quelle connesse all'attività arbitrale, con esclusione di quelle di rilevanza disciplinare.

2. La Commissione Esperti Legali:
 - a. esprime pareri scritti e svolge attività di consulenza e di eventuale assistenza al Presidente dell'A.I.A., al Comitato Nazionale ed ai Presidenti di Sezione;
 - b. segue le disposizioni di legge e quelle normative emesse dagli enti preposti che riguardano anche indirettamente l'A.I.A. e gli arbitri e ne suggerisce le concrete applicazioni al Comitato Nazionale;
 - c. presta, ove possibile, consulenza tecnica gratuita agli associati che ne facciano richiesta tramite il Presidente di Sezione per fatti riconducibili all'esercizio dell'attività arbitrale in cui l'A.I.A. risulti estranea.
3. Il suo Responsabile ed i componenti centrali e periferici sono nominati dal Presidente dell'A.I.A., durano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati durante la stagione cessano automaticamente dalle funzioni il successivo 30 giugno.

Capo nono: I Servizi Ispettivi e di controllo amministrativo e contabile.

Art. 33 Servizio Ispettivo Nazionale

1. Il Servizio Ispettivo Nazionale è l'Organo centrale di controllo dell'attività amministrativa e contabile dell'A.I.A. che deve svolgersi nel rispetto delle norme amministrative e dei regolamenti contabili della F.I.G.C.
2. Esso vigila su tutte le entrate e le spese di tutti gli Organi Direttivi centrali e periferici dell'A.I.A., sui bilanci preventivi e consuntivi ed esprime gli eventuali pareri preventivi richiestigli dagli Organi assoggettati al suo controllo.
3. Il Servizio ispettivo verifica periodicamente, almeno due volte per stagione sportiva, la legittimità ed il merito dell'operato degli Organi direttivi centrali e, anche avvalendosi dei suoi referenti regionali, la legittimità ed il merito dell'operato dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Presidenti di Sezioni, redigendo appositi verbali da inoltrare al Presidente dell'A.I.A. ed in copia al Comitato Nazionale ed all'organo controllato. In caso di accertata irregolarità il Servizio Ispettivo indica nel medesimo verbale con quali modalità deve porvi rimedio.
4. Il Servizio Ispettivo, nel caso riscontri gravi irregolarità, deve proporre nel suddetto verbale la motivata richiesta di decadenza dalla carica di Presidente Nazionale, di Presidente del Comitato Regionale e di Presidente Sezionale.
5. Il Referente regionale, che avrà sede nei locali del Comitato Regionale, nel corso delle visite ispettive alle Sezioni, verifica altresì l'operato del Collegio dei revisori sezionali e qualora accerti loro gravi inadempienze individuali o collettive propone al Presidente dell'A.I.A. la decadenza motivata di alcuni o tutti i suoi componenti. Nel caso di dichiarata decadenza il Collegio dei revisori va immediatamente surrogato.
6. Il responsabile del Servizio Ispettivo, il componente coordinatore dei referenti regionali, i suoi componenti, compreso i referenti regionali, sono nominati dal Presidente dell'A.I.A., sentito il parere del Comitato Nazionale anche in ordine alla composizione numerica e restano in carica per una stagione sportiva e quelli eventualmente nominati durante le stesse cessano automaticamente dalla funzione il 30 giugno del biennio di riferimento.
7. Per tutti i componenti del Servizio Ispettivo vige l'incompatibilità con l'assolvimento di altre cariche federali ed associative e con lo svolgimento dell'attività tecnica. Dalla data di nomina a quella di cessazione dell'incarico restano congelati nell'Organo Tecnico di provenienza.
8. L'A.I.A. i suoi organi e qualsiasi sua struttura, sono soggetti a verifiche ispettive dei competenti organi della F.I.G.C., in ordine alla gestione delle risorse federali.

Art. 34 Collegio dei Revisori Sezionali

1. Il Collegio dei Revisori Sezionali è composto da tre membri, di cui uno nominato dal Presidente del Comitato Regionale all'interno degli associati della Sezione che abbia competenza specifica in materia contabile ed amministrativa e da due altri eletti nell'Assemblea Sezionale ordinaria e dura in

carica per due stagioni sportive. I tre membri, alla prima riunione utile, eleggono a maggioranza il Presidente.

2. La surrogazione del membro nominato dal Presidente del Comitato Regionale avviene con nuova nomina. La surrogazione dei due membri eletti dall'assemblea Sezionale avviene con il primo dei non eletti, prevalendo in caso di parità quello con maggior anzianità associativa o, in caso di pari anzianità, quello di maggior età anagrafica e così a seguire. Il Presidente di Sezione comunica per iscritto e senza indugio ai nuovi revisori la loro entrata in funzione.
3. Il Collegio dei Revisori Sezionali esercita il controllo di legittimità sulle entrate e sugli impieghi della Sezione, la verifica della conformità tra il bilancio preventivo e quello consuntivo, del versamento delle quote associative e dell'effettuazione dei rimborsi spese arbitrali e svolge le funzioni di verifica dei poteri degli aventi diritto al voto nelle assemblee sezionali.
4. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno trimestralmente ed espletate le verifiche di sua competenza, redige un verbale nell'apposito registro che consegna in copia al Presidente Sezionale ed inoltra in copia al Referente Regionale del Servizio Ispettivo. Qualora rilevi irregolarità amministrative e contabili indica al Presidente Sezionale con quali modalità deve porvi rimedio.
5. Il Collegio dei Revisori Sezionali, d'intesa con il Referente regionale, redige una relazione sull'andamento amministrativo e contabile del biennio, non soggetta a votazione, che consegna al Presidente Sezionale dieci giorni prima dell'Assemblea Sezionale ordinaria e della quale il Presidente del Collegio darà lettura all'Assemblea Sezionale ordinaria dopo la presentazione della relazione tecnica, associativa ed amministrativa del Presidente Sezionale e prima della votazione.
6. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori Sezionali sono assunte a maggioranza dei suoi componenti e di tutte le riunioni va redatto il verbale nell'apposito registro, ad opera del suo Presidente, che dovrà essere conservato in Sezione.